

fipdaf

FONDO INTEGRATIVO PREVIDENZA

DIRIGENTI AZIENDE FIAT – FONDO PENSIONE

Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione

1^ Sez. Speciale - Fondi Pensione Preesistenti - numero 1146

ADESIONE E CONTRIBUZIONE AL FONDO DA PARTE DEI FAMILIARI A CARICO

REGOLAMENTO

- Approvato dal Consiglio di amministrazione del 10 febbraio 2014 -

Fondo Integrativo di Previdenza Dirigenti Aziende Fiat - FIPDAF - Fondo Pensione

INDICE

- Articolo 1** - Oggetto del Regolamento
- Articolo 2** - Definizione di “familiare fiscalmente a carico”
- Articolo 3** - Adesione del familiare fiscalmente a carico
- Articolo 4** - Contribuzione
- Articolo 5** - Versamento
- Articolo 6** - Deduzione dei contributi
- Articolo 7** - Perdita dei requisiti di partecipazione ed esercizio delle facoltà previste dallo Statuto
- Articolo 8** - Anticipazioni
- Articolo 9** - Spese gravanti sui familiari fiscalmente a carico
- Articolo 10** - Esclusione dal diritto di voto e cariche associative

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento viene emanato in attuazione della disposizione statutaria di cui all' 5, comma 1, lettera c) in materia di adesione e contribuzione al Fondo dei familiari fiscalmente a carico.

Articolo 2 – Definizione di “familiare fiscalmente a carico”

Sono considerati fiscalmente a carico i soggetti indicati dall'art. 12 del TUIR, nei limiti di reddito complessivo ivi stabilite.

A titolo esemplificativo, tenendo conto delle richiamata disposizione, e in coerenza con le finalità del presente Regolamento si riportano di seguito i soggetti che dovrebbero risultare principalmente interessati all'adesione a questo titolo:

- i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito;
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, nonché il coniuge legalmente separato se convivente oppure che percepisca gli assegni alimentari non risultanti da provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Articolo 3 – Adesione del familiare fiscalmente a carico

1. L'adesione del familiare, individuato ai sensi dell'articolo precedente, può avvenire contestualmente all'adesione al Fondo del lavoratore di cui è a carico (di seguito, “aderente principale”), ovvero in un momento successivo.
2. Non è ammessa l'adesione di familiari a carico di soggetti che abbiano aderito al Fondo mediante conferimento tacito del Tfr (c.d. iscritti “silenti”).
3. L'adesione del familiare avviene compilando il Modulo di adesione predisposto per questi soggetti, reperibile nella Sezione “Modulistica” del sito web: www.fipdaf.it o può essere richiesto alla segreteria del Fondo.
4. Il Modulo di adesione:
 - nel caso in cui il familiare a carico sia minore di età, deve essere sottoscritto dall'aderente principale;
 - nel caso in cui il familiare a carico sia maggiorenne, viene sottoscritto direttamente da quest'ultimo e dall'aderente principale.
5. Al Modulo di adesione dovrà essere allegata dichiarazione dell'aderente principale, in cui certifichi la qualifica di familiare fiscalmente a carico.
6. Il familiare fiscalmente a carico anche qualora contribuisse autonomamente, non potrà iscriversi a sua volta i suoi familiari fiscalmente a carico se non avrà, almeno per un mese, contribuito in qualità di dipendente di società socie.

Articolo 4 – Contribuzione

1. Per il familiare fiscalmente a carico possono essere versate contribuzioni da parte di quest'ultimo (solo nel caso in cui abbia raggiunto la maggiore età) o dell'associato principale, con esclusione di qualsiasi obbligo contributivo a carico del datore di lavoro dell'aderente principale.
2. Il familiare che cessa di essere fiscalmente a carico successivamente alla sua adesione al Fondo e che abbia mantenuto la sua posizione individuale presso il Fondo ha la possibilità (a condizione che abbia raggiunto la maggiore età) di continuare a versare contributi volontari al Fondo.
3. La misura della contribuzione è determinata liberamente dai soggetti di cui al comma precedente -fermo restando che l'importo di ciascun versamento dovrà essere pari ad almeno 250,00 Euro - e viene versata al Fondo unicamente con bonifico bancario sul conto corrente del Fondo indicato nel Modulo.
4. I versamenti potranno essere eseguiti esclusivamente dal familiare a carico e/o dall'aderente principale, non essendo ammessi versamenti da parte di altri soggetti.
5. I versamenti potranno essere eseguiti senza una periodicità predefinita e con importi diversi.
6. Contestualmente al versamento il soggetto che lo ha effettuato dovrà inviare al Fondo il Modulo per la contribuzione volontaria debitamente compilato unitamente alla fotocopia del bonifico disposto.
7. In caso di errori o anomalie nel bonifico e/o nei Moduli di cui ai commi precedenti, la riconciliazione e la valorizzazione del versamento potranno avvenire solo una volta che ne siano state rimosse le cause, senza che nessuna responsabilità per il ritardo possa essere in alcun modo imputata al Fondo.

Articolo 5 – Versamento

1. Se le comunicazioni di versamento di cui all'articolo precedente perverranno al Fondo pensione entro il 20 del mese, le somme affluiranno sulla posizione individuale entro la fine del mese stesso; se le comunicazioni di versamento perverranno dopo tale data le somme affluiranno sulla posizione entro la fine del mese successivo.
2. Gli importi di cui al comma precedente saranno accantonati sulla posizione del singolo beneficiario, distinta dall'aderente principale.

Articolo 6 – Deduzione dei contributi

1. I contributi versati a favore del familiare a carico possono essere dedotti sulla base delle vigenti disposizioni.
2. Nel caso in cui una parte dei contributi non siano stati dedotti né dal familiare a carico né dal soggetto di cui questi è a carico, dette somme devono essere comunicate al Fondo quali "contributi non dedotti" entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto il versamento; tale informazione deve essere resa con riferimento al titolare della posizione previdenziale (ossia, a nome dello stesso familiare a carico), precisando però che l'ammontare complessivo delle somme non dedotte dall'iscritto non è stato dedotto neanche dal soggetto di cui questi è a carico.

Articolo 7 – Perdita dei requisiti di partecipazione ed esercizio delle facoltà previste dallo Statuto

1. Il familiare fiscalmente a carico perde i requisiti di partecipazione al Fondo qualora riscatti o trasferisca la propria posizione accantonata.

Il familiare fiscalmente a carico, qualora l'iscritto principale cessi di essere iscritto al Fondo, potrà mantenere la propria posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione, o proseguire la contribuzione mediante versamenti effettuati direttamente (solo nel caso in cui abbia raggiunto la maggiore età) o da parte del soggetto di cui è a carico, ovvero unicamente da parte del familiare, qualora non risulti più fiscalmente a carico.

2. Il riscatto della posizione individuale può essere esercitato unicamente dal familiare a carico che abbia raggiunto la maggiore età e nei casi previsti dalla normativa vigente e dalla disposizioni dell'Autorità di Vigilanza.

Articolo 8 – Anticipazioni

Per le richieste di anticipazione, nei casi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, la domanda può essere presentata unicamente dal familiare a carico maggiorenne, fatti salvi eventuali diversi pronunciamenti da parte dell'Autorità di vigilanza ovvero dell'Autorità giudiziaria.

Articolo 9 – Spese gravanti sui familiari fiscalmente a carico

Per le spese si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 7 dello Statuto e per le spese amministrative e di funzionamento del Fondo le stesse saranno definite dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 10 – Esclusione dal diritto di voto e da cariche associative

I soggetti fiscalmente a carico o ex fiscalmente a carico iscritti al Fondo, non partecipano all'elezione degli Organi né possono ricoprire la carica di Delegato all'Assemblea o di componente del Consiglio di amministrazione o del Collegio dei Sindaci.